



Comune di PIETRAPERZIA Provincia di ENNA

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 18 del 18/07/2017

Oggetto: FABBRICATO SITO IN VIA TOLMINO N. 10

Premesso che:

in seguito all'incendio sviluppatosi all'interno del fabbricato sito in via Tolmino n. 10, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Enna;

Visto il rapporto sull'intervento effettuato dai Vigili del Fuoco di Enna assunto al prot. n. 8369 del 03/07/2017, ove segnalano lo stato di abbandono del fabbricato e il dissesto statico in cui versa;

Vista la nota prot. n. 8772 del 11/07/2017 con la quale il Responsabile del IV Settore U.T.C. con la quale comunica che in seguito a sopralluogo ha evidenziando che l'immobile allo stato è privo di infissi esterni, tetto di copertura parzialmente crollato con soluzioni di continuità che favoriscono facile dimora per parassiti, ratti e animali randagi rendendo l'insieme insalubre oltre che con evidenti problematiche di ordine statico;

Che con la citata nota n.8772/2017, il Responsabile del IV Settore U.T.C. ha comunicato che da verifica catastale l'immobile è individuato catastalmente al **foglio 31 Part. 3232 sub 1 e 2**, intestato al Sig. Miccichè Giuseppe nato a Pietraperzia il 11/12/2017 residente in Germania in FRIEDRICH Str n. 17 - 74372 - SERSEHEIM ;

Che prontamente è stata transennata l'area circostante per evitare il transito a persone e cose atteso che, sussistono pericoli di crolli;

Che il proprietario Sig. Miccichè Giuseppe è responsabile in solido;

Che nessuna iniziativa è stata intrapresa fino ad oggi dal suindicato soggetto al fine di provvedere ai lavori di manutenzione conservativa ed eliminare ogni condizione di pericolo e pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

Che senza ulteriore indugio bisogna intervenire urgentemente per la salvaguardia della privata e pubblica incolumità;

Che l'inosservanza della presente ordinanza costituisce reato p.e.p. dall'art. 650 del c.p. qualora l'inosservanza di questo provvedimento non sia sanzionata da alcuna norma specifica, penale o processuale o amministrativa;

Rilevata la contingibilità di tale situazione che non essere prevista da parte della Pubblica Amministrazione in quanto la manutenzione ordinaria e straordinaria del suddetto fabbricato era di competenza dei privati proprietari;

Accertata, sulla base del sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco e dall'U.T.C., la necessità di un intervento immediato;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Visto l'art. 54 comma 2 del D.Lgs 267/2000 che prevede " il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti

nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

ORDINA

- 1) Al Sig. Miccichè Giuseppe in qualità di soggetto solidalmente responsabile della manutenzione del fabbricato sito in via Tolmino n.10, individuato catastalmente al foglio 31 Part. 3232 sub 1 e 2 **l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza** di detto immobile, **entro gg. 10 dal ricevimento della presente ordinanza**;
- 2) Di demandare al IV Settore Tecnico di mantenere l'area transennata, con apposita segnaletica, dal n° 2 al n° 10 di Via Tolmino con divieto di transito a tutti i veicoli a motore e non ed a persone
- 3) Di demandare la vigilanza al Comando di Polizia Municipale per il controllo sull'ottemperanza del presente atto, e di procedere, in caso di inottemperanza, denuncia od il fatto alla competente Autorità giudiziaria allegando apposita relazione e documentazione;
- 4) Dare atto che, se entro il termine stabilito nessuna iniziativa verrà intrapresa dai suindicati soggetti solidalmente responsabili, **si procederà in danno** con addebito delle spese sostenute
- 5) Che copia della presente ordinanza venga notificata :

- Al Sig. Miccichè Giuseppe FRIEDRICH Str n. 74372 - SERSEHEIM (Germania)
- Al IV Settore Ufficio Tecnico Comunale SEDE COMUNALE
- Al Comando di Polizia Municipale SEDE COMUNALE
- Legione Carabinieri Sicilia - Stazione di Pietraperzia - PIETRAPERZIA
- Ai Vigili del Fuoco ENNA

La presente costituisce comunicazione di avvio di procedimento

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (entro 60 gg.) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (120 gg.)

IL V. SINDACO
(Avv. Laura Corvo)